

TUTTO CIO' CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE SULL'ECM (FORSE) a cura di Francesco Falli

Quarta parte

6- LA QUESTIONE DEGLI ESONERI

Spesso si sente dire che in corso di formazione universitaria post base, cioè mentre il professionista sta frequentando un master, NON ha l'obbligo di fare i crediti ECM.

La cosa è vera: e sul sito Agenas è uno dei motivi, come vedremo, di "esenzione". Dovremmo però cercare di capire esattamente a cosa vuole arrivare questa particolarità, e a cosa esattamente fa riferimento il termine "esenzione".

Infatti, la legge 229 del 1999 aveva indicato la presenza di "future sanzioni" per coloro che non avrebbero rispettato il cosiddetto "obbligo formativo", un concetto che è confermato dalla definizione stessa di "debito".

Se io vengo esentato perché sto frequentando un master, quindi, non potrò in alcun modo essere "sanzionato" per non avere "sanato" il mio debito formativo, debito che di norma assolve nel mio percorso ECM.

Dobbiamo, come sempre, distinguere bene. Se credo, infatti, di poter dire che le sanzioni non arriveranno molto presto (e forse, considerato che sono trascorsi vent'anni dalla normativa, è probabile che non le vedremo mai) per un giovane Collega che cerca di vincere una selezione pubblica (dove, per la parte della valutazione del CV, i crediti ECM sono molto preziosi) io suggerirei di effettuare formazione ECM anche in presenza di condizioni di esenzione.

Se, per fare un esempio concreto, una collega è esonerata perché sta frequentando un master in area critica, ma vorrebbe presto partecipare a un concorso pubblico, suggerirei di fare comunque formazione ECM- anche FAD, naturalmente- al fine di avere attestati pesanti, da poter inserire nel CV e così avere punteggi utili a 'scalare' le graduatorie.

Pubblichiamo comunque, ricavate dal sito Agenas, le esenzioni relative all'obbligo formativo ECM:

ESENZIONI ED ESONERI DALL'OBBLIGO ECM

La normativa ECM prevede ipotesi specifiche in cui il professionista sanitario è esonerato o esentato dall'obbligo di conseguire crediti ECM.

Giustificano l'esonero le seguenti situazioni (che non sospendono l'attività professionale):

- Frequenza di un corso di specializzazione universitario, di un dottorato di ricerca, di un master universitario;
- Frequenza del corso di formazione in medicina generale;
- Frequenza dei corsi di specializzazione in psicoterapia promossi da Scuole private riconosciute dal MIUR;

– Frequenza a corsi di formazione e aggiornamento in materia di AIDS.

Sono invece cause di esenzione le seguenti situazioni che sospendono l'attività professionale (quindi, NON potendo lavorare non possono, allo stesso modo, essere ottenuti crediti ECM):

- Ipotesi di congedo previste dalla Legge sulla tutela della maternità;
- Aspettativa per gravi motivi familiari;
- Richiamo alle armi;
- Incarico di Direttore Sanitario o Direttore Generale in ASL o AOU;
- Cariche pubbliche elettive;
- Aspettativa per cooperazione sanitaria internazionale;
- Permessi per gravi patologie;
- Assenze per malattia.

(13/2/2019)

OPI LA SPEZIA